



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

III SETTORE
Servizio
URBANISTICA e SUAP

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE SEPOLTURE PRIVATE

**Periodo previsionale
2013 - 2033**

TAV. 07

Allegato Delibera di C.C. n. 44 del 19.11.2013
“Approvazione definitiva Piano Regolatore Cimiteriale”

SOMMARIO

Art. 1- Oggetto.....	pag. 03
Art. 2- Richiesta di Concessione o Permessi di costruire	pag. 03
Art. 3- Documenti a corredo della domanda di Concessione.....	pag. 04
Art. 4- Tipologia delle aree.....	pag. 04
Art. 5- Criteri e dimensionamento degli elementi strutturali.....	pag. 04
Art. 6- Verifica dell'area assegnata	pag. 05
Art. 7- Utilizzo dei materiali da costruzione.....	pag. 06
Art. 8- Aspetti igienico sanitari.....	pag. 07
Art. 9- Aspetti ed accorgimenti tecnico costruttivi.....	pag. 07
Art. 10- Esecuzione di opere complementari.....	pag. 08
Art. 11- Manutenzione dei manufatti cimiteriali.	pag. 08
Art. 12- Lavori nel campo di inumazione	pag. 09
Art. 13- Oneri a carico del richiedente.....	pag. 09
Art. 14- Cauzione e collaudo.....	pag. 10
Art. 15- Interferenze durante l'esecuzione dei lavori.....	Pag. 10
Art. 16- Termini di costruzione dell'opera.....	Pag. 11
Art. 17- Imprese e lavori privati	Pag. 11
Art. 18- Responsabilità dei concessionari	Pag. 11
Art. 19- Sanzioni.....	Pag. 11
Art. 20- Osservazioni conclusive.....	Pag. 11

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Soppressione dei cimiteri	Pag. 12
Tipi di intervento	Pag. 12

ART. 1: Oggetto

La legislazione fa obbligo ad ogni Comune di avere almeno un cimitero a sistema di inumazione secondo le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

I cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico a termini dell'art. 824 del codice civile; essi appartengono alla categoria dei beni che formano il demanio comunale specifico, in quanto rivestono carattere demaniale soltanto se appartengono ai Comuni.

La costruzione, la manutenzione e la gestione dei cimiteri costituiscono un compito proprio ed esclusivo dei Comuni, con unica eccezione i cimiteri appartenenti allo Stato ed i cimiteri di guerra.

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha la responsabilità e la sorveglianza generale sui servizi cimiteriali.

Per lo svolgimento di attività edilizia privata, occorre il rilascio di concessione edilizia. L'articolo 94 Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 dispone che i progetti di costruzione di sepolture private sono approvati su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica in seguito alla soppressione della Commissione Edilizia comunale, in virtù dell'art. 19 della Legge regionale n° 5 del 05/04/2011. L'edificazione, ove ne ricorrano le condizioni, resta subordinata all'acquisizione della specifica autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani ai sensi della Legge 64/74 per l'edificazione in zona sismica.

L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata in via primaria dalle norme contemplate dai Capo X e XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, ed in via secondaria dal Piano Regolatore Cimiteriale che, ai sensi del citato regolamento, ogni Comune è obbligato ad adottare. I cimiteri sono quindi delle "enclaves" urbanistiche, perché sono zone circoscritte nelle quali vigono regole urbanistiche di carattere specifico.

Ogni attività all'interno del civico cimitero è disciplinata dalle presenti norme, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia.

ART. 2 - Richiesta di Concessione o Permesso di costruire

Per ottenere la concessione edilizia, l'interessato dovrà presentare all'ufficio protocollo del Comune apposita domanda, e deve contenere:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è assegnatario dell'area la domanda deve riportare anche le generalità e la firma dell'assegnatario; inoltre se assegnataria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza);

b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, nei limiti della rispettive competenze) iscritto al rispettivo albo professionale;

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del Costruttore ed a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato; (tali indicazioni e firme possono essere differite all'atto dell'inizio dei lavori);

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- 1) l'impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento, nonché di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia;
- 2) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;

- 3) l' impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d'ufficio della concessione;
- 4) l' eventuale designazione, da parte del richiedente o dell'assegnatario dell'area, della persona od ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente;

La domanda deve essere corredata da tre copie di elaborati grafici e da copia del contratto di concessione dell'area su cui deve sorgere il manufatto.

ART. 3 - Documenti a corredo della domanda di concessione edilizia

La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e le dimensioni degli interventi stessi.

In particolare si richiede:

1. Stralcio planimetrico del cimitero con l'esatta indicazione del lotto;
2. Planimetria di insieme, in scala 1:500, comprendente piano quotato, con l'indicazione della superficie del lotto, delle costruzioni limitrofe e della sede stradale;
3. La pianta dei vari livelli, almeno in scala 1:50, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche ed altimetriche, con l'indicazione delle linee di sezione;
4. Due sezioni, in scala 1:50, riportante le misure delle altezze dei singoli livelli, dello spessore dei solai e di eventuali aggetti. Dovrà, inoltre, essere riportato l'andamento del terreno con le quote del terreno e quelle di progetto;
5. Prospetti dell'opera, in scala 1:50, con i riferimenti agli edifici circostanti;
6. Relazione tecnica esplicativa delle caratteristiche di costruzione, contenente la descrizione dei materiali da utilizzare e le tinte da dare al manufatto; nel caso si intendono apporre epigrafe sui manufatti, occorre riportarne il testo.

La relazione e tutti gli elaborati grafici dovranno essere presentati in originale e tre copie.

ART. 4 - Tipologia delle aree

I lotti, a seconda dell'elemento tipologico dei manufatti funerari, vengono destinati alla edificazione di:

1. Cappelle Gentilizie
2. Cappelle ipogee
3. Sarcofagi

La superficie destinata alla edificazione, a seconda della tipologia, è quella desumibile dall'atto concessivo dell'area.

ART. 5 - Criteri e dimensionamento degli elementi strutturali

Le cappelle avranno un ingresso principale dal lato prospiciente i percorsi viari; saranno dotati da almeno un ingresso le cui dimensioni dell'apertura saranno tali da consentire l'accesso alle attrezzature comunali per il sollevamento dei feretri.

Sarà possibile la costruzione di un ingresso principale che non consenta l'accesso ai mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri, a condizione che gli stessi, possano essere collocati negli appositi spazi direttamente dall'esterno, attraverso idonee aperture che verranno poi sigillate con le modalità in appresso indicate.

Nel dimensionamento di ogni elemento tipologico occorre rispettare i dati regolamentari e normativi minimi prescritti ed in particolare i seguenti:

	lunghezza	larghezza	altezza
- loculi Adulti	2,25	0,75	0,70
- loculi Bambini	1,50	0,75	0,70
- cellette ossario	0,80	0,30	0,30

- spessore solette fra loculi sovrapposti minimo cm. 10, con lieve pendenza dell'estradosso verso l'interno;

- loculi prefabbricati in cemento armato vibrato, di spessore minimo cm. 5, collegati fra loro con getto di calcestruzzo di spessore minimo cm. 5, armato orizzontalmente e verticalmente;

- tompagni di chiusura dei loculi con muratura di segati di tufo spessore minimo cm. 10, intonacati esternamente con malta cementizia;

Per ogni loculo di dimensioni diverse a quelle stabilite, è necessario preventivamente acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

In ordine allo sviluppo altimetrico dei manufatti stessi le misure massime ammissibile sono le seguenti:

Cappelle mt. 6,00

Sarcofagi mt. 2,00

Tuttavia, ferme restando le misure minime interne dei loculi, le suddette altezze si intendono riferite in corrispondenza del punto medio della facciata principale.

Dette misure sono riferite alla relativa quota del piano di marciapiede, se esistente; nel caso di mancanza del marciapiede si intendono riferite al piano viario; esse non devono essere superate dallo estradosso del solaio di copertura del manufatto.

Le altezze di cui sopra possono essere superate solo per la formazione di opere isolanti o impermeabilizzanti o per la creazione di opere di coronamento, quali frontali, elementi inclinate, immagini o simboli dell'arte funeraria etc.; in tal caso queste ultime opere non devono in nessun modo superare le seguenti altezze in relazione della tipologia dei lotti:

Cappelle ml. 1,20

Sarcofagi ml. 0,60

Nella edificazione di Cappelle Gentilizie e Sarcofagi, deve prevedersi la realizzazione di epigrafi, luci, vetrate, aperture e qualsiasi altro elemento architettonico-decorativo che sia valorizzante per il prospetto sul quale viene apposto.

ART. 6: Verifica dell'area assegnata

Prima di procedere all'inizio dei lavori di costruzione dei qualsiasi manufatto il richiedente, in possesso della regolare concessione, dovrà comunicare l'inizio dei lavori.

L'istanza va indirizzata al Sindaco e deve contenere, oltre all'oggetto della richiesta:

- a) nome cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
- b) ubicazione del manufatto, tipo di procedimento costruttivo adottato, numero di posti;
- c) nome cognome, domicilio, codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, etc., nei limiti delle rispettive competenze), iscritto al rispettivo collegio o albo professionale;
- d) nome cognome, domicilio, codice fiscale e firma del costruttore dei lavori.

Dalla domanda deve, inoltre, risultare esplicitamente, la dichiarazione di impegno ad accettare e osservare le seguenti disposizioni, le norme di regolamento edilizio, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di fabbricazione edilizia, nonché la normativa sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n°81/2008..

L'effettivo inizio dei lavori sarà subordinata al rilascio del regolare attestato di verifica degli allineamenti e quote altimetriche che, previo sopralluogo, sarà redatto e rilasciato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Qualora i lavori venissero eseguiti in difformità alla autorizzazione comunale, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, avvertirà l'Ufficio Tecnico che unitamente provvederà alla sospensione dei lavori e agli atti consequenziali.

ART. 7: Utilizzo dei materiali da costruzione

Le strutture in elevazione consentite per la creazione degli organismi strutturali sono così specificate:

-strutture murali tradizionali, (caratterizzate da una rete muraria), realizzate con conci di tufo locale o pietra naturale;

-strutture di cemento armato, a scheletro indipendente, ove la gabbia risulta composta da elementi in calcestruzzo armato.

Gli orizzontamenti potranno realizzarsi per le coperture di cui al precedente punto, in latero-cemento, in calcestruzzo armato.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie in zona sismica, e resta subordinata all'acquisizione della specifica autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani ai sensi della Legge 64/74 per l'edificazione in zona sismica. Le solette devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o no in opera, o con elementi prefabbricati.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. La chiusura del loculo deve essere realizzata in segati di muratura di tufo intonacato all'esterno con malta bastarda e di spessore adeguato e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Occorre evitare tassativamente l'utilizzo di materiale putrescibile o ligneo, sia internamente che esternamente alle costruzioni, limitando la scelta dei materiali soltanto a quelli compatti, consistenti, non porosi, duraturi, abbondantemente sperimentati ed agevolmente assoggettabili ad ogni tipo di operazione manutentiva.

Evitare l'uso di intonaci su tutte le pareti esterne e ridurre al minimo indispensabile quelli interni, i quali dovranno essere sempre lisci, lavabili, impermeabili e confezionati con malta cementizia di buona qualità. Detti intonaci potranno essere a pelle liscia, ruvida o sbozzata. Sono esclusi gli intonaci totalmente plastici sia per l'interno che per l'esterno, nonché le decorazioni in stucco.

Per i rivestimenti dovranno adoperarsi lastre in pietra o marmo, di adeguato spessore e ben collegate alla struttura resistente con tenute di ferro.

Nelle nuove edificazioni, nel rispetto delle tradizioni locali si dovranno seguire le sotto elencate condizioni:

a) Per le opere di paramento delle facciate esterne, lastre di pietra calcarea di colore bianco, in bugnato o martellato liscio.

b) Per le pavimentazioni esterne ai monumenti è possibile utilizzare marmi monocromatici o policromatici, nelle diverse variazioni a grana fine o grossa.

Detti marmi devono essere contenuti nelle variazioni di colore bianco, bianco giallastro, bianco ocra, bianco paglierino, giallo-oro, fior di pesco, giallo di Siena, rosa, beige, e sulle varie tonalità di grigio.

c) Le lastre di chiusura dei loculi, con faccia vista sui viali, potranno essere di marmo bianco o lievemente venato, resi lucidi e di spessore non inferiore a 2 cm., opportunamente zancate alle pareti.

Esclusi dall'utilizzo i marmi artificiali.

In caso di particolare necessità, possono essere utilizzati, particolari intonaci confezionati con l'aggiunta di additivi, per evitare fenomeni di umidità o condensa nelle strutture dei manufatti.

d) I colori degli intonaci, dovranno essere contenuti nelle variazioni di colore tra il bianco, bianco-giallastro, bianco-ocra e beige, e sulle varie tonalità di grigio. Detti intonaci devono restare privi di decorazioni pittoriche e di rivestimenti cartacei.

e) Occorre adottare per gli infissi, ringhiere, cancelli, grate telai etc. materiali durevoli, lavabili di agevole manutenzione e pulitura.

E' consentito l'impiego di infissi con vetri bianchi, fumè o diversamente colorati; si prescrive che dovranno essere accuratamente fissati ai telai o alle pareti.

f) Nell'utilizzo di materiali metallici per la messa in opera di canali, gocciolatoi, grondaie etc., si dispone l'impiego esclusivamente del rame naturale. E' tassativamente precluso l'uso di materiali di gronda in P.V.C. o simile.

g) Gli addobbi esterni ai monumenti (vasi portafiori, portalampade, iscrizioni varie, simbologie e simulacri vari dell'arte funeraria) devono essere realizzate nel rispetto delle tradizioni locali (quantità di materiali, colori, semplicità e sobrietà).

ART. 8: Aspetti igienico sanitari

Occorre adottare ogni provvedimento ed accorgimento tecnico atto a garantire il totale isolamento delle costruzioni dal suolo e dalla sua umidità naturale, mediante efficaci intercapedini di isolamento, vespai e barriere isolanti realizzate con interposizioni di collaudati materiali idrofughi.

Il piano di calpestio in caso di costruzione di cappelle gentilizie dovrà essere posto a quota superiore di almeno di cm. 10 dal piano viario prospiciente, misurato secondo l'asse della facciata.

Il piano del loculo su cui viene posta la bara mortuaria, dovrà essere realizzato con idonee pendenze verso il lato opposto alla lastra di chiusura del loculo.

ART. 9 : Aspetti ed accorgimenti tecnico costruttivi

Occorre adottare efficaci accorgimenti tecnici atti a creare nell'interno delle costruzioni e particolarmente delle cappelle e delle edicole, sufficienti ricambi di aria esterna, al fine di una buona aerazione e ventilazione della costruzione. Ciò può essere realizzato mediante una doppia serie di feritoie aperte in muri opposti, opportunamente ubicate sia planimetricamente che altimetricamente ed aventi sezioni identiche.

Qualora vengano realizzate finestre di aero-illuminazione esse devono essere posizionate in corrispondenza della parete opposta a quella destinata ad ingresso principale, ove possibile.

La copertura delle cappelle potrà essere realizzata mediante soletta orizzontale non sono ammesse solai a falde.

I solai di copertura devono essere provvisti di idonee pendenze per lo smaltimento delle acque piovane e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per un'adeguata impermeabilizzazione, al fine di evitare dannose infiltrazioni di acqua nei manufatti. Al di sopra del suddetto strato impermeabilizzante dovrà essere applicata una pavimentazione con piastrelle di cemento a scaglie di marmo.

Il manufatto deve essere contenuto all'interno del lotto; eventuali sporti, sui viali o sugli spazi interposti ai lotti (canalette), non devono aggettare oltre cm10,00 e devono comunque essere ubicati a quota non inferiore a mt.2,50 dal piano viario. Restano esclusi da quanto sopra considerato solamente i canali e le grondaie, nonché le opere relative.

Le nuove costruzioni private (cappelle gentilizie edicole funerarie ipogee) dovranno attenersi, per quanto possibile, alle tipologie previste nel Regolamento, per conferire al cimitero un carattere di uniformità. In particolare dovranno essere rispettati alcuni vincoli, quali:

allineamento dei fronti, come da planimetria, consentendo sporgenze solo per i cornicioni di copertura (inferiori a 50 cm) e per i caratteri decorativi di facciata (inferiori a 20 cm);

- la copertura può essere piana;
- I proprietari sono tenuti a provvedere alla loro manutenzione apportando, qualora siano necessarie, le dovute opere di restauro;
- per quanto riguarda le cappelle gentilizie esistenti nel vecchio cimitero, nel caso si rendano necessari interventi, è preferibile il risanamento conservativo, seguendo forme e materiali indicati dal piano e le tipologie delle tombe adiacenti;

ART.10 : Esecuzione di opere complementari

Si dispone che la eventuale superficie posta tra due consecutive cappelle, dovrà essere pavimentata con massetto di calcestruzzo di spessore di almeno cm.10 e posto sopra un adeguato vespaio di pietrame. La superficie superiore di detto massetto dovrà essere resa liscia ed inoltre raccordata con idonea pendenza verso il piano viabile.

ART. 11 : Manutenzione dei manufatti cimiteriali

I concessionari delle sepolture private aventi diritto per successione, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione.

Qualora, anche a seguito di collaudo dell'opera, si rendesse necessario una normale manutenzione esterna intenda ad evitare pregiudizio o danno alle persone o cose, il Comune, tramite il responsabile dei servizi cimiteriali, informerà il concessionario o avente causa a provvedere con l'urgenza necessaria a rimuovere la causa di pericolo.

In caso di inadempienza entro il termine prescritto dal responsabile preposto, il Comune provvederà al ripristino delle opere menzionate a proprie cure addebitando le spese al concessionario o dell'avente causa.

Nel caso che le tombe e i monumenti venissero lasciati in abbandono e senza cura alcuna, o si rendessero fatiscenti, il Comune potrà procedere, dopo una intimazione, e con assegnazione di un termine, fatta con pubblico avviso, alla demolizione delle tombe o dei manufatti fatiscenti o cadenti, provvedendo al trasporto dei resti umani nell'ossario e/o fosse comuni, e riacquisendo l'area per nuove concessioni senza rivalsa ai privati.

Art. 12 : Lavori nel campo di inumazione

Ogni fossa dovrà essere contraddistinta da un numero e da un cippo, fornito e collocato sotto la diretta sorveglianza del Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 150 cm. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, secondo le forme, i materiali, le misure e i colori autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Questi dovrà pure approvare le epigrafi contenute nelle lapidi. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida alla famiglia.

Ciascuna fossa dovrà avere uno scavo di due metri di profondità dalla linea di terra o di superficie del cimitero sulla quale dovrà essere deposto il feretro, per poi essere colmata.

In particolare si prevede che le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età dovranno avere una profondità non oltre i 2 metri; nella parte più profonda e che devono avere lunghezza minima di 2,20 metri e larghezza min. di 0,80 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,30 metri per ogni lato.

Anche le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni di età dovranno avere una profondità non oltre i 2 metri; nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri e larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,30 metri per ogni lato. E previsto che ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

ART. 13 : Oneri a carico del richiedente

Per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione, il concessionario potrà usufruire dell'uso di acqua di cui è dotato il Cimitero. Pertanto prima dell'inizio dei lavori stessi, il richiedente dovrà effettuare, a favore del Comune, con la specificazione "Spese costruzione edicole funerarie", un versamento di € 50,00 per la costruzione di una Cappella, o € 20,00 per la costruzione di un Sarcofago, come versamento forfetario per consumi idrici.

Tali importi non sono dovuti per lavori di manutenzione.

In caso di occupazione di suolo cimiteriale, per il deposito di materiali di costruzione o per quelli di risulta (che con la massima sollecitudine devono essere rimossi ed allontanati), il richiedente dovrà versare al Comune una somma, in relazione alla superficie da occupare, il cui sito verrà assegnato dal responsabile dei servizi cimiteriali. Tale somma sarà corrispondente alle tariffe in vigore nel territorio comunale, in materia di occupazione di suolo pubblico, per le costruzioni civili e per la categoria 1^.

ART. 14 : Cauzione collaudo

Nel caso di nuove costruzioni, al fine della regolare l'esecuzione il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire, a proprie spese e nell'interesse del Comune, un deposito cauzionale, in contanti o mediante una polizza fidejussoria di importo pari a €. 10.000,00 per la costruzione di Cappelle, ed € 2.000,00 per la costruzione di Sarcofago.

Per i lavori di manutenzione, prima dell'inizio dei lavori, è richiesta una cauzione pari ad € 500,00.

Detta cauzione sarà svincolata a seguito di apposita domanda al Comune previo accertamento del rispetto delle norme e prescrizioni al riguardo, da parte del Tecnico comunale e del responsabile dei servizi cimiteriali. L'opera prima del suo utilizzo dovrà essere fornita di certificato d'uso.

ART. 15 : Interferenze durante l'esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario quanto l'assuntore e il direttore dei lavori di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o a quella di altri concessionari.

E' fatto obbligo preciso di usare ogni cautela, durante i lavori, perchè non vengano imbrattati e danneggiati i muri, i viali, i monumenti, le piantagioni ecc. e di provvedere ad opera compiuta, a ripulire, restaurare, ripristinare il tutto, a dettame dell'U.T.C., nonché a risarcire i danni, in caso di guasti e rotture.

Il materiale proveniente dalle opere di scavo ed in genere il materiale di risulta deve essere sollecitamente sgomberato; diversamente, in caso di materiale da riutilizzare, dovrà essere depositato nel luogo indicato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Al fine di evitare la possibilità di verificarsi di interferenze fra le imprese realizzatrici delle opere, il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, con propri criteri, potrà regolamentare la programmazione della esecuzione delle cappelle-edicole contigue o adiacenti. Per i criteri accennati si terrà conto di precedenza di esecuzione di lavori in funzione della data di presentazione delle richieste relative di esecuzione dei lavori stessi, e, in caso di comprovata difficoltà ostative della predetta esecuzione, si terrà conto di precedenza secondo il rilascio della relativa autorizzazione.

In relazione al deflusso dei materiali e mezzi durante il corso dei lavori al fine di evitare ostacoli ed intralci tra mezzi, persone o cose, il Comune provvederà a regolamentare gli accessi e i percorsi dei mezzi di trasporto e di lavoro all'interno dell'area cimiteriale in questione. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed è lo stesso orario d'apertura al pubblico, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il Responsabile del Settore LL.PP. controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre esso accerta, a lavori

ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 16 : Termini di costruzione dell'opera

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto. Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

ART. 17 : Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

La costruzione delle sepolture private è soggetta alla concessione edilizia comunale.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 1,50. La costruzione delle opere, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Le variazioni di carattere ornamentale, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, sono soggette alla Autorizzazione edilizia Comunale.

La ristrutturazione, le varianti rilevanti, anche in corso d'opera, sono soggette alla concessione edilizia comunale. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

ART. 18 : Responsabilità dei concessionari

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

ART. 19 : Sanzioni

Le infrazioni alle presenti disposizioni saranno perseguite a norma di legge.

ART. 20 : Osservazioni conclusive

Le cappelle ed i monumenti in genere devono rispondere ai requisiti di funzionalità, utilità e decoro, nel rispetto delle tradizioni locali.

Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, vengono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria.

Con l'atto della concessione dell'area, il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un periodo di tempo pari a due anni, pena la decadenza della concessione. Non può essere fatta la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni

particolari stabilite dal regolamento comunale). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il terreno del cimitero soppresso non potrà essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi 15 anni dall'ultima inumazione; per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale trascorso il quale, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno deve essere dissodato per una profondità di 2 metri e le ossa che si rinvennero debbono essere depositate nell'ossario comune del cimitero.

Gli enti o le persone concessionarie di posti per sepolture private hanno soltanto diritto ad ottenere, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso (per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta), ed al trasporto gratuito delle spoglie dal soppresso cimitero a quello nuovo, da effettuarsi a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali sono a carico dei concessionari. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. La soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il Servizio competente dell'A.S.P.

TIPI DI INTERVENTO

Gli interventi previsti dal Piano, per tutte le tipologie di intervento compreso quelle private, sono i seguenti:

MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche. Essi consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci; -riparazione degli infissi, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne; - riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali. Sono interventi di carattere conservativo, che interessano porzioni limitate della struttura del manufatto e cioè:

- rifacimento della copertura, senza modificazione di quote d'imposta, della sagoma originaria e con sostituzione parziale di elementi strutturali degradati;

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti alla conservazione del manufatto edilizio assicurando la sua funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.

Comprendono il restauro degli aspetti architettonici e/o ripristino delle parti alterate del manufatto edilizio, e cioè:

- restauro e ripristino dei fronti esterni e interni;
- ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell'organismo edilizio quali modanature, opere scultoree, tipo di copertura e particolari materiali di finitura;
- è fatto obbligo di conservare la posizione e/o la quota di murature portanti, solai, tetto del quale non saranno ammesse aumenti di volumetria e modifiche in genere rispetto a quelle originarie.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti alla trasformazione del manufatto edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnica edilizia utilizzata, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto attraverso i seguenti parametri:

-l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;

-l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il filo edilizio dei manufatti adiacenti e comunque quelli indicati in planimetria, non sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e la riedificazione dell'opera;

N. B. anche per il retro od i fianchi delle costruzioni i materiali utilizzati dovranno concordare con quelli sopra citati,

Petrosino, li 04/10/2013

Il Funzionario Tecnico
Arch. Vito Laudicina